

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 20 del 19 Agosto 2024

SOMMARIO

1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti sull'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale ..	2
1.1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti sull'ordinamento contabile a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 104/2024	2
1.2. ENTI DEL TERZO SETTORE - Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio - Nuovi termini per il deposito	4
3. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Dall'AGCM ribadita la illegittimità delle proroghe e la doverosa disapplicazione della normativa in contrasto con il diritto euro-unitario	5
4. REVISORI LEGALI - Pubblicato il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale - Sessione 2024	7
5. REGISTRO DELLE IMPRESE - La cessazione dell'attività e la cancellazione dal Registro delle imprese di una impresa individuale vanno comunicate con un unico modello	7
6. ENTI LOCALI - Disponibile lo schema di Relazione dell'Organo di revisione sul bilancio consolidato ..	8
7. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Adottato il piano strategico italiano 2024-2026 sull'Intelligenza Artificiale	8
8. BONUS FAMIGLIA E FIGLI 2024 - Una breve sintesi	9
9. BONUS ANZIANI 2024 - Una breve sintesi	11
10. BONUS INFISSI 2024 - Le detrazioni per la sostituzione delle finestre	13
11. AFFITTI BREVI - Le novità da settembre 2024.....	15
12. DECRETO FER 2 - In arrivo incentivi per le rinnovabili - Premiati gli impianti innovativi	16
13. DURC IRREGOLARE - Confermata l'esclusione automatica dalla gara.....	17
14. ATS - AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - Individuati i contributi per l'assunzione di assistenti sociali	17
15. DIRETTIVA (UE) 2022/2464 - DIRETTIVA CSRD - Nasce il revisore della rendicontazione di sostenibilità - In corso il recepimento da parte dell'Italia	18
16. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Dal 1° ottobre 2024 per alcune specifiche materie diventa competente il Tribunale dell'Unione	22
17. CONTRIBUTO IVASS - Definite la misura e le modalità di versamento per l'anno 2024	22
Altre notizie in breve	23
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	24

1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti sull'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, con la **Nota direttoriale n. 11508 dell' 8 agosto 2024**, avente ad oggetto: "**Articolo 50, comma 2 del Codice del Terzo settore. Obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale**", torna sul tema dell'obbligo devolutivo del patrimonio in capo agli Enti del Terzo settore, dopo la precedente Nota n. 6710 del 30 aprile 2024.

In particolare, il Ministero concentra l'attenzione sul disposto di cui al comma 2 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 117/2027 (Codice del Terzo settore - CTS), laddove si puntualizza che "*L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, **limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale***".

La ratio dell'obbligo di devoluzione - precisa la nota - è da rinvenire nella necessità che "*il patrimonio di un ente, che per qualsiasi ragione cessa di esistere o di esistere come ETS, che si è costituito anche in virtù di un regime fiscale di favore, continui ad essere destinato al perseguimento di finalità ritenute dal legislatore meritevoli di particolari tutele, impedendo al contempo che di detto patrimonio possano giovare gli associati dell'ente o che, comunque, lo stesso possa da questi essere liberamente utilizzato*".

Come è noto, il citato articolo 9 del CTS prevede che in caso di **estinzione o scioglimento** di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo **sia devoluto**, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente**.

Questa Amministrazione ha avuto modo, con la precedente nota n. 6710 del 30 aprile 2024, di trattare il tema dell'obbligo devolutivo del patrimonio in capo agli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla perimetrazione della platea degli enti beneficiari della devoluzione

Alle predette ipotesi di **estinzione o scioglimento** deve essere assimilata inoltre l'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 2 del CTS, dell'ente **cancellato dal RUNTS**, che continua ad operare ai sensi del Codice civile, per il quale l'obbligo devolutivo non investe l'intero patrimonio residuo dell'ente, ma è **limitato all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente medesimo è stato iscritto al RUNTS**.

Nella nota ministeriale viene poi precisato che, ai fini dell'individuazione del patrimonio assoggettato al regime devolutivo, appare particolarmente importante **precisare il termine iniziale a partire dal quale va computato l'incremento patrimoniale**, facendo una opportuna distinzione tra gli enti che sono entrati ex novo a far parte del Terzo settore, mediante l'iscrizione al RUNTS, rispetto agli enti che - parimenti iscritti al RUNTS attraverso la trasmigrazione ex articolo 54 del Codice o attraverso il procedimento di cui all'articolo 34 del D.M. n. 106/2020 - sono stati considerati dal legislatore ETS di diritto transitorio, in quanto iscritti ai preesistenti registri di cui all'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice. Per questi ultimi, il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall'ente in virtù della pregressa qualifica. Il termine iniziale di computo dell'eventuale incremento patrimoniale **coinciderà pertanto con la data di iscrizione nei predetti registri**. Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, **l'incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS**.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota ministeriale n. 11508/2024, cliccare QUI.](#)

1.1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti sull'ordinamento contabile a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 104/2024

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, con la **circolare n. 6 del 9 agosto 2024**, avente ad oggetto: "**Legge 4 luglio 2024**,

n.104, recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore". Effetti sull'ordinamento contabile degli enti del Terzo settore", fornisce chiarimenti sugli effetti della Legge 4 luglio 2024, n. 104 sull'ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.

La L. n. 104/2024 interviene in particolare sulla disciplina contabile degli Enti del Terzo settore, coinvolgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali, che rendono opportuno esplicitare le relative indicazioni applicative, a beneficio sia degli uffici in indirizzo sia degli enti.

Il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo della **semplificazione degli oneri amministrativi**, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio.

Nello specifico la circolare ha fornito i seguenti chiarimenti:

a) innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica: la facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad euro 220.000,00, conosce da un lato l'innalzamento del limite dimensionale ad euro 300.000,00 e dall'altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica. Conseguenzialmente, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di euro 60.000,00 annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo **stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;**

b) ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui: è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad euro 60.000,00 di utilizzare un **rendiconto per cassa ulteriormente semplificato**, che riporti l'indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata;

c) Utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali: i nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione **a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024**, in ragione dell'impraticabilità o, comunque dell'estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all'altro in pendenza di esercizio ed in coerenza del criterio temporale espresso nel D.M. 5 marzo 2020, n. 39, di adozione della modulistica dei bilanci degli ETS;

d) adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere: innalzamento dei limiti dimensionali introdotto dalle modifiche all'articolo 13 del Codice sopra trattate è stato accompagnato dal conseguente **adeguamento dei limiti dimensionali** previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice: dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei tre limiti previsti dalle norme citate discende, rispettivamente, l'obbligo per gli ETS aventi forma associativa di nominare l'organo di controllo interno e l'obbligo per gli ETS costituiti in forma di associazione o di fondazione di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

e) nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi: la disciplina contabile degli ETS ha conosciuto un'ulteriore modifica anche con riferimento ai profili pubblicistici legati agli adempimenti derivanti dall'iscrizione al RUNTS: per effetto della nuova formulazione dell'articolo 48, comma 3 del Codice, si assiste al **passaggio dalla data fissa per l'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi alla data mobile**. Difatti, se precedentemente detto adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera l) della legge n. 104/2024, esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice: ove, per effetto del sopravvenuto mutamento normativo, emerga una difformità tra le clausole statutarie e la disciplina contenuta negli articoli del Codice oggetto della novella legislativa, troverà applicazione il dettato dell'articolo 1339 del Codice civile, con conseguente **sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria l'immediata modifica statutaria**. Gli enti alla prima occasione utile provvederanno comunque ad allineare il testo statutario alle disposizioni novellate.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 9/2024, cliccare QUI.](#)

1.2. ENTI DEL TERZO SETTORE - Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio - Nuovi termini per il deposito

Nuovi limiti dimensionali per la redazione di bilancio

La legge n. 104/2024 ha apportato modifiche ai limiti dimensionali per la redazione del bilancio fissati dall' art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore – CTS).

In particolare:

- viene **aumentato da 220.000,00 a 300.000,00 euro** il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza (comma 2);
- per gli enti con di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 60.000,00 euro**, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata (comma 2-bis);
- è data facoltà agli "ETS-imprese", che svolgono attività in via esclusiva o principale "in forma d'impresa" e/o "**con modalità commerciali**", che non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cfr. cooperative sociali), **di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio "ordinario" degli ETS "non imprese"**. Ciò consente di predisporre una informativa più adeguata alla specificità dell'ETS (art. 4, comma 1, lett. c)).

In sostanza, gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del Codice civile. E' stata inoltre introdotta la possibilità per gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività **esclusivamente** o **principalmente** in forma di **impresa commerciale** e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile.

Nuovi limiti dimensionali per la tenuta delle scritture contabili

La legge modifica, inoltre, i limiti dimensionali per la tenuta delle scritture contabili fissati dall'articolo 87 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore – CTS).

Ai sensi del comma 1 della predetta disposizione, gli Enti del Terzo settore non commerciali (di cui all'art. 79, comma 5), che non applicano il regime forfetario di cui all'art. 86 (riservato ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), a pena di decadenza dai benefici fiscali, devono:

- **in relazione all'attività complessivamente svolta**, redigere **scritture contabili cronologiche e sistematiche**, atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, rappresentando adeguatamente in bilancio, in modo distinto, le attività di interesse generale e quelle c.d. "diverse". Secondo quanto disposto dal comma 2, tali obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari;
- **in relazione alle attività svolte con modalità commerciali**, tenere la contabilità semplificata indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti.

Con la modifica apportata al comma 3 del citato articolo 87, i soggetti di cui sopra che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), **il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13.**

Nuovi termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci

I bilanci degli Enti del Terzo settore, **approvati dopo il 3 agosto 2024** (data di entrata in vigore della L. n. 104/2024), dovranno essere depositati al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.**

Ne consegue che tutti i bilanci **approvati anteriormente a tale data e successivamente al 30 giugno 2024** dovranno essere depositati al RUNTS **entro il prossimo 30 giugno 2025.**

Si è passato così dalla data certa (entro il 3° giugno di ogni anno) ad una data variabile.

Per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all'art. 13, comma 4), il deposito deve invece avvenire presso il Registro delle imprese **entro 60 giorni** dalla data di approvazione dei documenti contabili.

2. CNDCEC - Il futuro delle Onlus tra opportunità e limiti

“**Il futuro delle Onlus tra opportunità e limiti**” è il titolo del documento curato dalla commissione di studio “ETS Enti del Terzo Settore” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il documento propone un quadro riassuntivo della **disciplina giuridica** e della **fiscalità attuale e futura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** che prende in considerazione **due diversi scenari**:

- a) quello delle **ONLUS che si iscriveranno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, con un focus in relazione a quando effettuare tale scelta, e
- b) quello delle **ONLUS che, per scelta o per specifica previsione, non si iscriveranno o non potranno iscriversi** al Registro Unico, approfondendone le motivazioni e le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione.

Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), infatti, **abroga** con effetto “posticipato” **gli articoli da 10 a 29 del D.lgs. n. 460/1997 istitutivo delle ONLUS**, individuandone la decorrenza (al successivo articolo 104) a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10 del CTS) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS.

La previsione consente alle ONLUS di continuare ad **operare fino al 31 dicembre del periodo di imposta in cui verrà reso il parere della Commissione europea**, essendosi già verificata, a partire da novembre 2021, la seconda condizione prevista dal citato art. 104 del Codice del Terzo Settore con l’avvio del RUNTS.

Alla luce di questa previsione legislativa, gli enti attualmente titolari della qualifica fiscale di ONLUS, per effetto dell’iscrizione all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, saranno chiamati, **entro il 31 marzo dell’esercizio successivo** al verificarsi delle due fattispecie sopra richiamate, ad **effettuare una scelta** e a prevedere conseguenti ipotesi di cambiamento.

Per poter cogliere pienamente le diverse possibilità e le motivazioni che ne sono alla base, la pubblicazione ripercorre la normativa regolante le ONLUS, **forndo ai commercialisti le principali indicazioni** per consentire un passaggio consapevole nel mondo del Terzo settore.

LINK:

[Per consultare il documento dei commercialisti, cliccare QUI.](#)

3. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Dall’AGCM ribadita la illegittimità delle proroghe e la doverosa disapplicazione della normativa in contrasto con il diritto euro-unitario

E’ stato pubblicato, sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 32 del 12 agosto 2024, nella sezione “Attività di segnalazione e consultiva”, un documento, riferito all’adunanza del 30 luglio 2024, che riporta alcune considerazioni in merito alla “**Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive**”, che l’Autorità ha indirizzato alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di fornire loro alcune indicazioni per garantire che l’assegnazione di tali concessioni sia improntata a criteri rispettosi dei principi e della normativa a tutela della concorrenza e del mercato.

Preliminarmente, l’Autorità ritiene necessario ricordare i propri numerosi interventi volti a **censurare sia le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere** sia le disposizioni contenute nelle **procedure selettive** avviate per l’assegnazione delle nuove concessioni suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale.

Le considerazioni dell’Autorità sono, pertanto, incentrate sia sulle **proroghe delle concessioni** che sullo **svolgimento delle procedure selettive** di assegnazione delle concessioni demaniali marittime e alla predisposizione dei relativi bandi.

L'Autorità ricorda che sin dal 2018 ha più volte segnalato l'opportunità di adottare in tempi celeri una normativa relativa alle concessioni balneari che preveda l'immediata selezione dei concessionari in base a principi di **concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità** e che garantisca all'amministrazione competente un utilizzo efficiente delle risorse demaniali e un'adeguata remunerazione del bene, tale da consentire il trasferimento di una parte maggiore della rendita alla collettività (cfr. AS1550 - Concessioni e criticità concorrenziali, in Bollettino n. 48/2018).

L'Autorità ha, inoltre, più volte sottolineato che il **continuo ricorso allo strumento delle proroghe** "violi i principi della concorrenza nella misura in cui impedisce il confronto competitivo per il mercato, che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere, e favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari".

L'Autorità ha ritenuto necessario ricordare i propri numerosi interventi svolti in tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative volti a **censurare** sia le **proroghe ingiustificate** delle concessioni in essere sia le **disposizioni contenute nelle procedure selettive** avviate per l'assegnazione delle nuove concessioni suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale.

Con riguardo al **modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni**, l'Autorità ritiene auspicabile che vengano previste forme procedimentali di avvio d'ufficio piuttosto che su istanza di parte¹².

A tale proposito, l'Autorità ha sottolineato come sia il giudice nazionale (sentenze del Consiglio di Stato, 19 marzo 2024, n. 2662, n. 2264 e n. 2279) quanto quello europeo (Corte di giustizia UE, sentenza del 20 aprile 2023) abbiano affermato l'**obbligo di procedere con procedure a evidenza pubblica** per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Servizi.

Per quanto riguarda **la durata e l'eventuale valore degli investimenti non ancora ammortizzati**, l'Autorità ribadisce che la **durata della concessione** dovrebbe essere commisurata al valore della stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un'equa remunerazione del capitale investito.

Con specifico riguardo agli **investimenti e all'eventuale riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente**, ferma restando la legittimità della scelta dell'amministrazione concedente di richiedere la realizzazione di investimenti anche ingenti (ad esempio finalizzati alla qualificazione di una determinata area o per l'esecuzione di opere a ridotto impatto ambientale), l'Autorità ritiene di dover ribadire, in linea con i propri precedenti, che, al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, la **durata della concessione dovrebbe essere commisurata al valore della concessione e alla sua complessità organizzativa** e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un'equa remunerazione del capitale investito.

Il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, **può essere posto a base d'asta nella successiva procedura selettiva**. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti.

In merito, l'Autorità ritiene necessario segnalare l'opportunità che il professionista, chiamato a quantificare tale valore, sia un **professionista incaricato da un soggetto terzo rispetto agli interessati concessionari** (quale il Comune concedente) e che la quantificazione sia svolta con perizia, nonché sulla base di parametri di valutazione attuali, certi e trasparenti, a tutela di tutte le parti, nonché pubblicata dall'ente concedente in tempo utile affinché i potenziali partecipanti ne possano tener conto nell'ambito della procedura competitiva. In questo modo, infatti, la procedura comparativa per il rilascio delle concessioni risulterebbe più trasparente, equa e oggettiva.

LINK:

[Per consultare il testo dell'intervento dell'AGCM, cliccare QUI.](#)

4. REVISORI LEGALI - Pubblicato il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale - Sessione 2024

La Ragioneria generale dello Stato, con un comunicato dello scorso 6 agosto, ha reso noto che è stato pubblicato, sulla [Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale](#) - Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024, il **bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale**.

I requisiti di ammissione sono stabiliti dall'articolo 2 del regolamento recante l'attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, approvato con **decreto 19 gennaio 2016, n. 63** del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La domanda dovrà essere presentata **tramite apposita applicazione informatica fino alle ore 23:59 del 5 settembre 2024**.

Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al **versamento del contributo per le spese di esame nella misura di 100,00 euro** e dovrà, inoltre, **assolvere l'imposta di bollo come da normativa vigente**.

Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti "PagoPA".

Il bollo dovrà essere apposto sulla "ricevuta di avvenuta iscrizione" così come previsto dall'articolo 2, comma 2 del bando.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del Bando d'esame, cliccare QUI.](#)

5. REGISTRO DELLE IMPRESE - La cessazione dell'attività e la cancellazione dal Registro delle imprese di una impresa individuale vanno comunicate con un unico modello

Che la cancellazione non equivalga alla cessazione sembra ovvio, ma da qui a sostenere che per richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese un'impresa individuale che cessa l'attività debba necessariamente presentare due modelli I2: uno per comunicare la cessazione dell'attività e uno successivo per richiedere la cancellazione, per il solo fatto che le due date non sono coincidenti, ci sembra eccessivo, fuori da ogni logica e con aggravio dei costi a carico delle imprese.

Il fatto che la norma conceda di chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione di ogni attività, non vuol certo significare che l'impresa interessata debba necessariamente presentare una doppia modulistica per comunicare i due eventi, per il fatto che si collocano in due date diverse non concomitanti.

L'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese comporta necessariamente che l'impresa non possa più continuare l'esercizio dell'attività per la quale è stata iscritta per tutto il periodo in cui ha operato. Si tratta dunque di **due adempimenti strettamente connessi** che vanno **comunicati con un'unica istanza** e con unica imposta di bollo da euro 17.50 (senza alcun diritto di segreteria).

Pertanto **ci pare del tutto illogico, irrazionale e fuori da ogni spirito semplificativo pretendere** - guarda caso da parte della sola Camera di Commercio di Brescia - che la **cessazione dell'attività** venga considerato come adempimento autonomo del tutto slegato dalla **cancellazione dal Registro delle imprese**, tanto da pretendere la presentazione di **due distinti modelli I2**:

- **uno per la cessazione dell'attività** (con il pagamento del diritto di segreteria di 18,00 euro e senza alcuna imposta di bollo) e

- **uno per la cancellazione** (con il pagamento della sola imposta di bollo di 17,50 euro e senza alcun diritto di segreteria).

Del resto non ci risulta che la prassi adottata dalla Camera di Commercio di Brescia sia avallata da alcuna normativa, né da alcuna direttiva ministeriale, né dalle istruzioni per la compilazione della modulistica Registro imprese.

Le stesse istruzioni presenti sul portale dedicato sono chiare: le imprese individuali che comunicano la cancellazione della propria impresa al Registro Imprese devono presentare la richiesta in modalità telematica al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, **predisponendo una pratica di Comunicazione Unica** così composta:

- modello di Comunicazione Unica.
- modello per il Registro delle Imprese.

6. ENTI LOCALI - Disponibile lo schema di Relazione dell'Organo di revisione sul bilancio consolidato

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), hanno reso disponibile lo **schema di "Relazione dell'Organo di revisione sul bilancio consolidato per l'esercizio 2023"**.

Il documento, composto da un **testo Word** con traccia della relazione e da **tabelle Excel** per l'inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta il principale responsabile dell'adempimento.

Il documento **non è vincolante**, ma si pone come **valido supporto pratico** all'attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi e le avvertenze per un'azione di controllo dei revisori completa ed efficace.

A corredo del documento, viene anche fornita una **check list** quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.

Per la formulazione del giudizio e l'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dallo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

7. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Adottato il piano strategico italiano 2024-2026 sull'Intelligenza Artificiale

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'AI Act sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (1° luglio 2024) e dall'inizio delle audizioni in Commissione, presso il Senato della Repubblica, del disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale, è disponibile online il documento integrale della "**STRATEGIA ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2024-2026**".

Lo ha reso noto l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e il Dipartimento per la trasformazione digitale, con un [comunicato del 22 luglio scorso](#).

L'**intelligenza artificiale (IA)** sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori, sta impattando profondamente sul sistema dell'educazione, sulle attività professionali e sull'industria.

L'arrivo dei sistemi generativi ha poi, nell'ultimo anno, reso ancor più evidente la forza innovatrice e trasformativa dell'IA, abilitando lo sviluppo di processi di automazione contraddistinti da una facilità d'uso senza eguali.

Il testo è stato redatto da un Comitato di esperti per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle strategie relative a questa tecnologia.

Il Comitato, composto da quattordici membri di comprovata competenza ed esperienza, ha lavorato intensamente per analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale e mettere a punto un piano strategico con l'obiettivo di guidare lo sviluppo dell'IA in modo responsabile e inclusivo.

Il documento riflette l'impegno del Governo nel creare un ambiente in cui l'IA possa svilupparsi in modo sicuro, etico e inclusivo, massimizzando i benefici e minimizzando i potenziali effetti avversi.

Dopo un'analisi del contesto globale e del posizionamento italiano, il documento definisce le azioni strategiche, raggruppate in **quattro macroaree**:

- **ricerca**;
- **pubblica amministrazione**;
- **imprese**;
- **formazione**.

L'Italia dovrà rafforzare gli investimenti sulla ricerca fondamentale e applicata nell'Intelligenza Artificiale, **promuovendo la creazione di competenze di ricerca** e tecnologie specificamente calate nel contesto del nostro sistema-Paese e in linea con principi di affidabilità e responsabilità (Trustworthy AI) e antropocentrici, propri dei paradigmi Europei.

L'Italia dovrà **rendere più efficienti i propri processi amministrativi e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso l'impiego di tecnologie di Intelligenza Artificiale**.

L'Italia dovrà **agevolare lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale nelle imprese**, con l'ottica non solo di efficientare gli attuali processi ma anche di abilitarne di nuovi che sappiano aprire altrettante nuove possibilità di crescita.

L'Italia dovrà **promuovere una formazione di elevata qualità**, allineata alle nuove competenze richieste per affrontare le sfide che l'Intelligenza Artificiale ci porrà negli anni a venire.

La strategia propone, inoltre, un sistema di monitoraggio della relativa attuazione e un'analisi del contesto regolativo che traccia la cornice entro cui dovrà essere dispiegata.

LINK:

[Per consultare il testo de documento, cliccare QUI.](#)

8. BONUS FAMIGLIA E FIGLI 2024 - Una breve sintesi

Molti bonus famiglia sono introdotti, o rinnovati ogni anno, dalla normativa nazionale e locale, per sostenere economicamente le famiglie con figli.

Le misure di favore spettanti nell'anno corrente sono le seguenti:

- **Assegno unico universale**
- **Bonus asilo nido**
- **Bonus mamme lavoratrici**
- **Detrazioni fiscali per figli a carico.**

Assegno unico universale (AUU)

Introdotta dal 1° marzo 2022 l'Assegno unico universale (AUU) è un sostegno economico mensile destinato, previa domanda all'Inps, ai nuclei familiari con figli a carico:

- minorenni, **a partire dal settimo mese di gravidanza**;
- maggiorenni, fino al compimento dei ventuno anni di età, in presenza di determinate condizioni soggettive del figlio stesso (frequenza di corsi di studio, tirocinio, attività lavorativa, assegna di impiego ovvero svolgimento del servizio civile universale);
- con disabilità, senza limiti di età.

Bonus asilo nido

Sino al **31 dicembre 2024** è possibile presentare all'INPS le domande di agevolazione a sostegno delle famiglie per gli asili nido, rappresentate da:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'ammontare del contributo, riservato ai genitori / soggetti affidatari per ciascun figlio di età inferiore ai trentasei mesi, è legato all'ISEE del nucleo familiare.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) per i nuclei familiari per i quali risulta:

- presenza di nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;
 - presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e ISEE minorenni fino a 40 mila euro;
- il contributo, sia per il pagamento delle rette che per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, è **maggiorato di 2.100,00 euro**, portando così l'importo massimo del bonus a:
- **3.600,00 euro** (dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro) **con ISEE in corso di validità fino a 40 mila euro;**
 - **1.500,00 euro** (dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro) **con ISEE minorenni superiore a 40 mila euro.**

Bonus mamme lavoratrici

La L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha introdotto per i **periodi di paga dal 1° gennaio scorso al 31 dicembre 2026** un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

La misura, a seguito di apposita istanza dell'interessata trasmessa al datore di lavoro o all'INPS, si traduce in una minore trattenuta in busta paga effettuata a titolo di contributi previdenziali e assistenziali cui consegue, pertanto, un aumento del netto da pagare.

Il bonus è riconosciuto alle lavoratrici fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, in ogni caso, **nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro** riparametrato su base mensile.

Il bonus, limitatamente ai periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, è esteso alle lavoratrici (a tempo indeterminato) **madri di due figli**.

Lo sgravio opera fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Detrazioni fiscali per figli a carico 2024

Secondo quanto stabilito dall'*articolo 12 del TUIR*, il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto alle **detrazioni IRPEF**, il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

Tali detrazioni **valgono solo per i figli a carico di età uguale o superiore a 21 anni**, in quanto per quelli più piccoli, i genitori hanno già diritto all'Assegno Unico Universale Figli.

L'AUU, infatti, dal 2022 ha assorbito quasi del tutto le detrazioni per i figli. Restano però attive, in presenza di determinati requisiti e condizioni, le detrazioni per i figli **di età superiore o uguale a 21 anni**.

Ricordiamo che:

- una persona si considera **fiscalmente a carico** di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili;
- **solo per i figli di età non superiore a 24 anni**, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000,00 euro.

Al verificarsi di queste condizioni, quindi, è possibile fruire in [dichiarazione dei redditi precompilata](#) o tramite modello 730 2024 del vantaggio fiscale corrispondente.

9. BONUS ANZIANI 2024 - Una breve sintesi

Sono diversi gli aiuti approvati dal Governo per **garantire una qualità della vita migliore** e un sostegno economico in caso di difficoltà alle persone di una certa età.

I **bonus anziani 2024** sono delle agevolazioni in favore delle persone che hanno **almeno 65 anni di età** e che permettono di ottenere aiuti e sostegni economici.

Spesso legati ai limiti ISEE, tali bonus sono stati attivati o confermati dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ma soprattutto nel [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#) (c.d. "Decreto anziani 2024") che rende operative le misure già previste dalla legge delega sostegno anziani (legge 23 marzo 2023, n. 33).

Presentiamo di seguito una breve panoramica dei bonus anziani 2024.

1. Assegno universale per gli anziani non autosufficienti

L'assegno unico universale per gli anziani invalidi è, tra tutte, la misura più innovativa rivolta agli anziani. Si tratta di una **prestazione sociale e assistenziale "unica"** che racchiude e assorbe tutte le agevolazioni attive verso questa categoria di persone non autosufficienti, compresa l'indennità di accompagnamento. Ecco perché si chiama "*unico e universale*".

Questa misura è stata introdotta nel 2024 ma **entrerà in vigore in via sperimentale dal 2025** e avrà un valore che varia a seconda dello specifico bisogno assistenziale del beneficiario.

Potrà essere erogata, a scelta del beneficiario, come contributo economico o sotto forma di servizi alla persona.

2. Assegno di Inclusione per Over 67

Dal 1° gennaio 2024 è attivo l'**Assegno di inclusione per over 67**, una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale.

Questa iniziativa rappresenta una rielaborazione della precedente Pensione di Cittadinanza, offrendo un sostegno economico massimo di 630 euro al mese (7.560 euro annui), cui si aggiunge un contributo per l'affitto di 150 euro al mese (1.800 euro annui).

È un **sussidio** rivolto ai nuclei familiari composti da persone **tutte di età pari o superiore a 67 anni** oppure composti in parte da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari di età inferiore ma in condizioni di **disabilità grave o non autosufficienti**. In questo secondo caso hanno diritto all'ADI, pur non essendo over 67, perché soggetti fragili e quindi considerati **non occupabili**.

Per ottenere l'Assegno di Inclusione Over 67, è necessario che il titolare abbia un ISEE non superiore a 9.360 euro, il reddito familiare non superi i 7.560 euro moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza dell'indicatore della situazione economica, e il patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, sia inferiore a 10.000 euro.

3. Assegno sociale 2024

L'Assegno sociale è un **contributo economico, pari a 534,41 euro per il 2024**, di natura assistenziale, erogato dall'INPS per **13 mensilità** a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.

L'Assegno sociale INPS viene dato a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, **con almeno 67 anni di età, in possesso di specifici requisiti di reddito, che contestualmente corrispondono a ISEE sotto i 15.000 euro**.

Per ricevere il sussidio, in ogni caso, il reddito annuo non deve superare i 6.947,33 euro se si è single mentre non deve superare i 13.894,66 euro se si è coniugati.

4. Bonus animali domestici per anziani

Nel 2024 sono stati istituiti nuovi **bonus animali domestici**, che si vanno ad aggiungere a quelli già attivi.

La L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in primis, ha previsto un **bonus per gli over 65** che adottano animali d'affezione.

Consiste nell'istituzione di un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari.

Tale fondo, che dispone di uno stanziamento annuale di 250.000 euro fino al 2026, è destinato ai cittadini proprietari di animali da compagnia che abbiano un'**età superiore a 65 anni** e un valore **ISEE inferiore a 16.215 euro** l'anno.

Come specificato dal testo di legge, tale contributo potrà essere utilizzato dai beneficiari a copertura delle **spese veterinarie** (visite, interventi chirurgici e farmaci).

L'articolo 13 del DLgs 15 marzo 2024, n. 29, noto come "Decreto Anziani", individua nelle **regioni** il soggetto attuatore della misura.

Le regioni, per il triennio 2024-2026, dovranno promuovere la realizzazione di progetti che prevedano la corresponsione di **agevolazioni per le spese medico-veterinarie** in conformità ai criteri individuati con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Bonus mobilità anziani

Il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (c.d. "*Decreto anziani 2024*") prevede anche l'avvio di **misure in materia di promozione della mobilità** degli anziani in ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, con l'istituzione di un apposito fondo.

L'obiettivo è facilitare **l'esercizio dell'autonomia e della mobilità delle persone anziane** nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro.

Il D.Lgs. n. 29/2024 stabilisce che le Regioni devono disciplinare le modalità con le quali poi i **Comuni** attiveranno gli interventi per promuovere la mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani.

6. Bonus viaggi anziani over 65

Anche il bonus viaggi per gli over 65 è un'iniziativa prevista dal D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (c.d. "*Decreto anziani 2024*") che nasce per favorire il turismo del benessere e il turismo lento per le persone anziane promuovendo **gite a prezzi scontati**.

7. Agevolazioni per lo sport degli anziani

Il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (c.d. "*Decreto anziani 2024*") prevede anche misure **per la promozione dell'attività fisica e sportiva** nella popolazione anziana.

In particolare, il Ministero è chiamato a prevedere **camminate in percorsi sicuri** e programmi sportivi per favorire il benessere psico-fisico e la socialità intergenerazionale.

Le attività sono finanziate fino a 500.000 euro dal "**Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori**".

Queste risorse sono ripartite secondo una convenzione tra il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute spa.

8. Esenzione Canone RAI per gli over 75

Tra gli altri aiuti strutturali per gli anziani c'è anche l'esenzione canone Rai per gli over 75.

In particolare, **gli anziani con più di 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro annui** proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

9. Bonus sociale bollette

Si tratta di una serie di aiuti e sconti sulle bollette di luce e gas, utili specie dopo la fine del mercato tutelato.

Dal 1° luglio 2024 è arrivata la fine del mercato tutelato della luce, che è parte della riforma inserita nel PNRR.

Già dal **10 gennaio 2024**, era stata confermata la fine del mercato tutelato del gas.

Ricordiamo che con il passaggio finale al mercato libero, **solo i "clienti vulnerabili"** possono continuare ad essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'[Autorità](#) col cosiddetto "*mercato tutelato*".

10. Aiuti per favorire l'alfabetizzazione informatica degli anziani

Tra gli aiuti del D.Lgs. n. 29/2024 c'è anche quello che mira a **favorire l'alfabetizzazione informatica** degli anziani e garantire la loro piena partecipazione civile e sociale attraverso l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Le attività si svolgeranno fino al 31 dicembre 2026 e saranno coordinate con le Regioni.

Inoltre le **istituzioni scolastiche** del secondo ciclo di istruzione e formazione sono chiamate a mettere in campo dei percorsi formativi per ridurre il divario digitale generazionale.

L'obiettivo è garantire alle persone anziane l'acquisizione di conoscenze e abilità nell'utilizzo degli strumenti digitali.

Oltre ai bonus che gli anziani possono richiedere, vi sono anche aiuti e agevolazioni attive nel 2024 **destinate a chi assiste gli anziani in difficoltà**.

Tra queste vi sono:

1. Bonus badante per over 80

Introdotta dal [D.L. n. 19/2024](#) (c.d. "Decreto PNRR 2024"), convertito dalla L. n. 56/2024, è **valido a partire dal 1° aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025**.

Il bonus badante per over 80 è un **esonero totale del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi** a carico del datore di lavoro domestico (con ISEE non superiore a **6mila euro**) che assume assistenti domiciliari che si occupano di **sogetti anziani con almeno 80 anni di età**.

2. Bonus caregiver 2024

Il Bonus Caregiver 2024 è una **misura strutturale di sostegno gestita da regioni e enti locali**, che ha come obiettivo principale quello di fornire **aiuto economico** ai familiari che si dedicano all'assistenza di anziani, malati e disabili, appunto, i **caregiver**.

Istituito dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), con il [Decreto 30 novembre 2023](#) il legislatore ha deciso di destinare nel 2024 ben **25.807.485 di euro** a tale misura.

La gestione del bonus è affidata agli Enti locali, che ricevono le risorse e le assegnano successivamente a Regioni e Comuni.

I cittadini interessati devono attendere il bando pubblicato dal comune o dalla regione di appartenenza.

3. Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili).

Il [congedo straordinario](#) è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il bonus grandi invalidi 2024.

Anche nel 2024 è possibile presentare domanda per il bonus grandi invalidi da 878 euro.

Il bonus grandi invalidi da 878 euro è **un assegno mensile, sostitutivo dell'accompagnatore**, destinato ai grandi invalidi.

Questo beneficio è regolamentato dall'*articolo 1, comma 2*, della [Legge 27 dicembre 2002, n. 288](#) e rientra negli aiuti ai disabili, ma si rivolge nello specifico ai cd. grandi invalidi, ossia coloro che sono affetti da **specifiche infermità**, come disciplinati dalla citata L. n. 208/2002.

La richiesta 2024 del bonus deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2024** utilizzando il modello che sarà appositamente fornito dal Ministero, specificando le infermità che giustificano la richiesta.

10. BONUS INFISSI 2024 - Le detrazioni per la sostituzione delle finestre

Sono tre i bonus che si possono ottenere con la sostituzione degli infissi **entro il 31 dicembre 2024**:

- 1) Una detrazione del 50%** delle spese è riconosciuta quando l'intervento rientra nel **bonus ristrutturazione**;
- 2) Una detrazione del 50%** delle spese è riconosciuta quando si sceglie l'opzione dell'**ecobonus**;
- 3) L'intervento può rientrare anche nel superbonus**, ma solo insieme a interventi trainanti.

1. Detrazione al 50 per cento con il bonus ristrutturazione

La **sostituzione degli infissi**, nel caso in cui le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2024, dà diritto a una **detrazione del 50%** dei costi sostenuti nel **limite complessivo di 96.000 euro**. Rientra infatti nel bonus ristrutturazione.

L'importo viene riconosciuto attraverso la trasmissione della dichiarazione dei redditi, in **10 rate annuali** a partire dall'anno successivo al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

Nel caso in cui non siano previste modifiche alle tipologie di infissi, l'agevolazione rientra tra gli interventi di **manutenzione ordinaria**.

Se invece vengono modificati il materiale o la tipologia di infisso, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande rientra tra gli interventi di **manutenzione straordinaria**.

Per l'accesso all'agevolazione è necessario che le spese siano pagate mediante **bonifico per agevolazioni fiscali**.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis del TUIR), che comportano un risparmio energetico è necessario inviare la relativa comunicazione all'ENEA.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata per via telematica entro **90 giorni dalla data di chiusura dei lavori**.

La **detrazione al 50%** spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Successivamente la misura passerà al 36%, salvo ulteriori interventi nell'ambito della prossima manovra finanziaria.

2. Detrazione al 50 per cento con l'ecobonus

Una seconda strada agevolativa prevista per la **sostituzione di infissi entro il 31 dicembre 2024** è quella dell'ecobonus.

Anche in questo caso la detrazione sarà riconosciuta per un **importo pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, da ripartire in **10 rate annuali** dello stesso importo.

Nella tipologia di interventi ammessi alla detrazione, infatti, ci sono quelli che riguardano strutture opache verticali, **strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi**.

Gli interventi sono quelli relativi a strutture delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati o contro terra, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di **minor calore disperso**.

Si tratta quindi di una coibentazione di edifici esistenti e non come una nuova realizzazione in ampliamento. In altre parole consiste in una **sostituzione di elementi già esistenti** e non in una nuova installazione.

Dal momento che vengono incentivati gli interventi che portano a un **risparmio energetico**, non è agevolabile la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti se sono originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti.

Entro 90 giorni dalla realizzazione della sostituzione degli infissi, ovvero dalla chiusura dell'intervento, dovrà essere inviata l'apposita **comunicazione all'ENEA**.

L'**importo massimo** della detrazione è di **60.000,00 euro**, che può essere raggiunto con una spesa di 120.000,00 euro.

3. Detrazione al 70 per cento con il superbonus, ma solo insieme a interventi trainanti

La sostituzione degli infissi può permettere l'accesso anche al superbonus. In questo caso, se le spese sono sostenute **entro il 31 dicembre 2024**, la detrazione sarà riconosciuta per il **70% delle spese sostenute**. **Scenderà al 65%** per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Anche in questo caso il limite per la detrazione è di **60.000,00 euro**. La detrazione, però, spetta in 4 rate annuali dello stesso importo.

Come per le altre agevolazioni edilizie, non è più possibile l'accesso alla cessione del credito che è stato oggetto di un divieto generalizzato introdotto dal D.L. n. 11/2023, convertito dalla L. n. 38/2023.

Potrà fruire dell'agevolazione esclusivamente chi ha sufficiente capienza fiscale per recuperare le somme in detrazione, come sconto sull'**IRPEF dovuta**.

Tuttavia, rispetto alle altre strade presentate in precedenza, quella dell'accesso al superbonus è quella che ha **vincoli più stringenti**.

La sostituzione degli infissi, infatti, è un intervento trainato del superbonus e deve essere effettuato **congiuntamente** ad almeno uno degli **interventi trainanti**.

11. AFFITTI BREVI - Le novità da settembre 2024

Dopo una prima fase sperimentale in alcune Regioni, a partire dal 1° settembre 2024, debutterà il **Codice identificativo unico (CIN)**, previsto dall'[articolo 13-ter della Legge n. 191/2023](#), di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. "Decreto Anticipi"), che diventa obbligatorio per chi gestisce **locazioni inferiori ai 30 giorni**.

La prima fase, quella sperimentale, era stata avviata in **circa metà delle Regioni e delle Province autonome**, come Puglia, Veneto, Calabria, Abruzzo, Lombardia, Marche e Sicilia.

A queste, si sono poi aggiunte anche Sardegna, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Bolzano.

Inizia ora la cosiddetta "fase due", che prevede l'**operatività del CIN**, ovvero la piattaforma nazionale che punta a contrastare il sommerso su questa tipologia di locazioni.

Le cosiddette "**locazioni brevi**", sono quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non vi è l'obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

Ricordiamo, inoltre che, se si gestiscono più di quattro immobili, c'è bisogno della **partita iva** e della **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

L'entrata in vigore delle nuove norme sugli affitti brevi, prevista per il prossimo 1° settembre, richiederà a tutti i proprietari di ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN) tramite la Banca dati nazionale.

Verrà, infatti, istituita **una vera e propria banca dati nazionale**, contenente le strutture autorizzate e il relativo CIN: la nuova BDSR (**Banca Dati delle Strutture Ricettive**).

Cesseranno quindi di esistere i vari modelli regionali, in favore di un registro unico nazionale relativo agli affitti brevi.

In tal modo, **il nostro Paese si conformerà a quando disposto su base europea, mediante il Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024** relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 29 aprile 2024.

Parallelamente, la **Legge 30 dicembre 2023, n. 213** (Legge di bilancio 2024), in vigore dal 1 gennaio 2024, ha introdotto, all'articolo 1, comma 63, modifiche normative significative per le locazioni brevi a scopo turistico e il regime fiscale applicabile. Si tratta in particolare di **tre modifiche**:

- la **prima** concernente l'aliquota in caso di opzione per la cedolare secca da parte del locatore;
- la **seconda** riguardante il versamento della ritenuta da parte dell'intermediario;
- la **terza** riguardante le società di intermediazione che operino e abbiano rappresentanza all'interno dell'Unione europea.

Sul tema si segnala anche la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 10 maggio 2024](#), che ha dettato le modalità operative per i singoli uffici locali, ai fini dell'uniformità del trattamento sulle novità fiscali.

Ma quali le novità che saranno adottate a decorrere dal prossimo 1° settembre.

Secondo le indicazioni del **Ministero del Turismo**, entro il 1° settembre, un avviso pubblico segnalerà l'entrata in funzione della piattaforma nazionale.

Tutti gli alloggi ad uso turistico e che vengono regolarmente locati in modalità affitto breve, infatti, **dovranno richiedere tale Codice Identificativo Nazionale (CIN) mediante l'apposita piattaforma**.

I proprietari dovranno quindi curarsi di richiedere il CIN **per tutti gli immobili che affittano ad uso turistico**.

Per poter richiedere il CIN, occorrerà inoltrare la **domanda alla banca dati** delle strutture ricettive (BDSR), accedendo con **Spid**.

Chi è già in possesso di un codice provinciale o regionale avrà **30 giorni di tempo**, dall'avvio della piattaforma nazionale, per chiedere un nuovo codice.

Si potrà ottenere il CIN, se gli immobili sono muniti di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili, del monossido di carbonio e di estintori portatili.

Dopo aver associato il codice al proprio immobile, questo dovrà essere **esposto, in maniera visibile, sia all'interno che all'esterno della struttura**. Non solo: il CIN dovrà essere indicato anche negli annunci di affitto pubblicati.

Col debutto della nuova piattaforma, viene introdotto anche un **nuovo sistema di sanzioni**.

La mancata esposizione del CIN comporterà una sanzione **pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro**.

Mentre, per chi affitta senza Codice, la sanzione pecuniaria va **da 800,00 a 8.000,00 euro**.

Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza (dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e presenza di estintori), la sanzione va **da 600,00 a 6.000,00 euro**.

Per chi affitta casa ai turisti per più di 4 immobili senza prima aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la sanzione va **da 2.000,00 a 10.000,00 euro**.

LINK:

[Per accedere alla Banca dati strutture ricettive e ottenere il CIN o verificare l'esistenza di un CIN, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2024/1028, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida sulle locazioni brevi predisposta dall'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

12. DECRETO FER 2 - In arrivo incentivi per le rinnovabili - Premiati gli impianti innovativi

In data 12 agosto 2024, è stato pubblicato, in data 12 agosto 2024, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica il **decreto interministeriale n. 233 del 19 giugno 2024** (c.d. "*Decreto FER2*"), recante "***Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio***".

Il provvedimento, che ha già ricevuto [l'approvazione della Commissione europea](#), intende sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che stimolino tali applicazioni a incrementare la propria competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Il decreto si prospetta con una scadenza ben definita: la sua validità cesserà il 31 dicembre 2028.

Il Decreto FER 2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti:

- **alimentati da biogas e biomasse;**
- **solari termodinamici;**
- **eolici off-shore,**
- **fotovoltaici off-shore floating,**

che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

I requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso agli incentivi sono fissati all'articolo 3 del decreto.

L'accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) **nel quinquennio 2024-2028**, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingentati di potenza (art. 4).

Le istanze di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi sono inviate al GSE (art. 5).

Come previsto dall'articolo 10 del decreto - che **entra in vigore il 13 agosto 2024** - entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, **le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale del 19 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

13. DURC IRREGOLARE - Confermata l'esclusione automatica dalla gara

L'esistenza di un DURC non regolare certifica l'esistenza di una violazione grave e impone l'esclusione dell'operatore, senza che residuino margini discrezionali di valutazione.

Lo ha confermato anche il Supporto giuridico della Provincia Autonoma di Trento con un [parere del 12 giugno 2024](#), emanato in risposta a una stazione appaltante, che ha chiesto se il DURC acquisito d'ufficio, ai sensi dell'[art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023](#) sia considerato **mezzo di prova della grave violazione in materia contributiva e previdenziale.**

Nel caso di **DURC irregolare, l'esclusione dalla gara è automatica e obbligatoria**, come previsto dalle norme codicistiche che si sono succedute nel tempo, dal D.Lgs. n. 163/2006, al D.Lgs. n. 50/2016 fino al D.Lgs. n. 36/2023, e come **confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.**

La giurisprudenza consolidatasi già con il codice precedente e applicabile anche alla immutata disciplina del nuovo D.Lgs. n. 36/2023, è concorde nel ritenere che **"la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto"** (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141). Ciò in quanto le ipotesi di esclusione previste dall'art. 80, comma 4, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, **non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante**, affidando il vaglio di inaffidabilità dell'operatore economico all'ente previdenziale cui spetta l'accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l'esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849)".

Il DURC costituisce invero una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso; ne consegue che **per l'operatore economico che partecipa ad una gara il DURC costituisce l'unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia in positivo che in negativo** (Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4023).

L'esistenza di un DURC non regolare certifica dunque l'esistenza di una violazione grave e impone l'esclusione dell'operatore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163 del 2006." (CdS sez. V n. 3529/2024).

14. ATS - AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - Individuati i contributi per l'assunzione di assistenti sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 9 agosto scorso, ha reso noto che è stato firmato il [Decreto Ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024](#) che:

- a) **liquida le risorse** in favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, **per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2023** (Tabella 3) e
- b) **determina le risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2024** (Tabella 4), sulla base dei dati inseriti sulla [Piattaforma SIOSS](#) (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), accessibile esclusivamente tramite le credenziali SPID.

Alla luce delle certificazioni trasmesse dagli ATS in relazione alle risorse ricevute nelle precedenti annualità – si legge nel comunicato - è stato necessario **rideterminare in diminuzione le somme del**

contributo liquidato agli ATS sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent (equivalente a tempo pieno) certificati, **effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza nelle annualità 2021 e 2022**, nei casi di una certificazione di personale a tempo indeterminato con profilo di assistente sociale in termini di full time equivalent inferiore al dato consuntivato in piattaforma SIOSS per l'annualità di riferimento.

Conseguentemente, si dispone la **rideterminazione delle somme spettanti per le annualità 2021 e 2022** come indicato nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto, parte integrante dell'atto.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 125/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

15. DIRETTIVA (UE) 2022/2464 - DIRETTIVA CSRD - Nasce il revisore della rendicontazione di sostenibilità - In corso il recepimento da parte dell'Italia

Dopo soli cinque anni dal recepimento della [Direttiva 2014/95/UE](#) sulle **comunicazioni di informazioni di carattere non finanziarie e sulla diversità (NFRD - Non-Financial Reporting Directive)**, da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni, la Commissione Europea ha pubblicato la **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, adottata in via definitiva rispettivamente dal Parlamento europeo il 10 novembre 2022 e dal Consiglio europeo il 28 novembre 2022 e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 dicembre 2022, relativa alla **rendicontazione societaria di sostenibilità**, che **andrà a sostituire la NFRD** e che dovrà essere recepita da ciascuno Stato Membro entro diciotto mesi.

L'introduzione della direttiva 2014/95/UE, è stato frutto di un lunghissimo processo concepito attorno a due considerazioni principali:

- **l'incapacità del solo bilancio finanziario di fornire una completa raffigurazione dell'azienda e**
- **l'esigenza di un maggiore impegno in campo sociale e ambientale** da parte di tutti gli attori dell'economia ai fini dello sviluppo sostenibile.

La direttiva è stata recepita in Italia dal **D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016**, che l'ha resa operativa a partire dal 1° gennaio 2017.

Tale decreto verrà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Schema di decreto di recepimento della nuova direttiva (art. 17, comma 3).

La Direttiva 2022/2464/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nota come "Direttiva CSRD" (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) - **entra in vigore il 5 gennaio 2023** e da recepire dagli Stati membri **entro il 6 luglio 2024 - si inquadra nell'ambito del Green Deal Europeo** e ha lo scopo **di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali**, sociali e legati alla governance delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese.

La CSRD, o Direttiva europea sul reporting di sostenibilità delle imprese, introduce nuovi requisiti di rendicontazione per le grandi aziende e le PMI quotate in borsa che operano nell'UE e rende **obbligatorio**, per determinate categorie di aziende, rendicontare la propria sostenibilità attraverso strumenti adeguati come il **bilancio di sostenibilità**.

L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'**informativa sulla sostenibilità**, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

L'introduzione della CSRD **amplia notevolmente il perimetro di aziende coinvolte** nella redazione dell'informativa di sostenibilità rispetto alla direttiva NFRD.

La CSRD estende gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e gruppi, incluse le PMI quotate (escludendo le micro-imprese) e introduce l'obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad una **verifica di conformità**.

Coinvolgerà:

- **Grandi imprese non quotate** che alla data della chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 numero medio di dipendenti; euro 25 milioni di stato patrimoniale; euro 50 milioni di ricavi netti.
- **Piccole e medie imprese quotate** (escluse le micro-imprese). Sono, inoltre, compresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo.
- **Imprese e figlie di succursali con capogruppo extra-UE** per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a euro 150 milioni per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno: un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; una succursale abbia generato ricavi netti superiori a euro 40 milioni nell'esercizio precedente.

Da tener presente che l'articolo 16 dello schema di decreto **apporta modifiche agli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile.**

Per quanto riguarda l'**articolo 2453-bis**, il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **passa da 4.400.000 euro a 5.500.000 euro**; mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni: **passano da 8.800.000 euro a 11.000.000 euro.**

Rimane invariato il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Per quanto riguarda l'**articolo 2435-ter**, il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **passa da 175.000 euro a 220.000 euro**; mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni: **passano da 350.000 euro a 440.000 euro.**

Rimane invariato il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Al comma 2 dello stesso articolo 16 vengono apportate modifiche ai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dove si prevedono i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Al comma 1, i limiti previsti:

- a) nel totale degli attivi degli stati patrimoniali **passano da 20.000.000 euro a 25.000.000 euro**;
- b) nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni **passano da 40.000.000 a 50.000.000 euro.**

Rimane invariato il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250 unità.

L'entrata in vigore della "Direttiva CSRD" - secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva e dall'articolo 17 dello schema di decreto - si colloca in diversi momenti a seconda della tipologia di imprese coinvolte:

- dal **1° gennaio 2024**: per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con pubblicazione dei dati nel 2025 sull'anno di rendicontazione 2024;
- dal **1° gennaio 2025**: per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 50 milioni di euro di fatturato e/o 25 milioni di euro di attività totali), con pubblicazione nel 2026 sull'anno di rendicontazione 2025;
- dal **1° gennaio 2026**: per le piccole e medie imprese (PMI) e le altre imprese quotate, con pubblicazione nel 2027 sull'anno di rendicontazione 2026. Le PMI possono non applicare la nuova normativa per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l'impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione;
- dal **1° gennaio 2028**: per le società non UE con almeno una filiale o una succursale nell'UE e con un fatturato consolidato UE superiore a 150 milioni di euro, dovranno pubblicare il primo report nel 2029 relativo all'anno di rendicontazione 2028.

La rendicontazione dovrà essere **redatta secondo gli standard europei di rendicontazione "ESRS"** (*European Sustainability Reporting Standards*) e pubblicata secondo le tempistiche e modalità previste per i documenti finanziari dell'impresa.

Gli ESRS sono una serie di **norme sviluppate per standardizzare il modo in cui le aziende europee rendono conto** del loro **impatto ambientale, sociale e di governance** (ESG - Environmental, Social, Governance).

Il vero valore di una impresa dipende in modo sempre più importante dalla valutazione dei risultati economici unitamente alla valutazione dell'impatto ambientale, sociale e dalla qualità della governance.

Le valutazioni ESG permettono di avere una visione completa della capacità di generare valore delle imprese e della loro esposizione ai rischi.

I criteri ESG sono importanti perché permettono di misurare in modo preciso e sulla base di **parametri standardizzati e condivisi le performance ambientali, sociali e di governance di un'azienda**. P

Integrati nella Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gli ESRS mirano ad ampliare la portata del reporting di sostenibilità e a fornire un quadro dettagliato e specifico da seguire per le aziende.

La rendicontazione di sostenibilità **sostituisce la precedente "dichiarazione di carattere non finanziario" (DNF)**, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs, n. 254/2016 che ha recepito la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e diventa **parte integrante della relazione sulla gestione**.

La CSRD **sostituisce** il termine "*dichiarazione di carattere non finanziario*" (DNF), usato dalla previgente normativa (*Non Financial Reporting Directive - NFRD*), con quello di "**informazioni sulla sostenibilità**".

La modifica non è meramente terminologica e sottende l'idea secondo la quale le **informazioni sulla sostenibilità** non sono più qualificabili come "*non finanziarie*" ma hanno un **chiaro impatto sul piano finanziario dell'impresa**.

Lo **schema di decreto di recepimento della CSRD**, elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla Ragioneria Generale dello Stato, dopo essere stato sottoposto a consultazione pubblica fino al 18 marzo 2024, è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2024 e sta ora concludendo l'iter parlamentare per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel recepimento della direttiva CSRD, l'articolo 8 dello schema di decreto disciplina l' "**attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità**".

La direttiva CSRD prevede, infatti, che la rendicontazione di sostenibilità predisposta dalle imprese sia oggetto di una **attestazione di conformità**, la quale deve essere curata da parte di un **soggetto all'uopo preposto**.

Nella versione proposta dallo schema di decreto si prevede, al riguardo, che le imprese possono incaricare un **revisore legale** o una **società di revisione**, e che tale soggetto potrà essere lo **stesso revisore incaricato della revisione legale** della società, come pure potrà trattarsi di un **soggetto diverso**, a condizione che sia iscritto nel **registro dei revisori legali** e abbia, inoltre, conseguito l'abilitazione, anche allo **svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità**.

Le **società di revisione legale**, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 8, del citato schema di decreto, possono acquisire l'incarico a condizione che la **relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** (di cui al novellato articolo 14-bis del D.Lgs. n. 39/2010 dall'articolo 9, comma 1, lett. t)), sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione dovrà essere firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Per l'abilitazione allo svolgimento di tale attività **il revisore dovrà svolgere un tirocinio formativo della durata di almeno 8 mesi**, che abbia come argomento l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.

Il periodo di tirocinio formativo dovrà essere svolto **presso un revisore legale oppure presso una società di revisione legale** che sia titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità.

Scopo del tirocinio è, chiaramente, quello di acquisire le nozioni teoriche e pratiche per lo svolgimento di tale attività.

Una volta terminato l'obbligo formativo, per potersi abilitare bisognerà **superare un esame** composto da una prova scritta su specifiche materie che riguardano la rendicontazione di sostenibilità.

In virtù di questa novità, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inserito i temi riguardanti **la rendicontazione di sostenibilità e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** come nuova materia per la **formazione annuale 2024** dei revisori legali.

Nel dettaglio sono state inserite le seguenti materie relative ai *"temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità"*:

- principi di rendicontazione di sostenibilità;
- principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
- doppia materialità e casi operativi;
- tassonomia della sostenibilità;
- *Exposure Draft* dell'ISSA 5000;
- principio professionale AA 1000 della Fondazione *Accountability*;
- analisi di sostenibilità;
- *Due Process* nella sostenibilità;
- GRI e principi professionali di riferimento.

I revisori della sostenibilità dovranno acquisire almeno **25 crediti formativi ogni anno solare**, di cui almeno 10, già previsti, caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno altri **10 caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità**.

Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del 1° gennaio 2026 saranno considerati abilitati fino al 31 dicembre 2026 e saranno abilitati a rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti.

La **rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità** inclusa nella relazione sulla gestione nonché la **relazione di attestazione della conformità** di cui all'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 39/2010, dovranno essere **pubblicate nel Registro delle imprese, con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società**.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta (art. 6, comma 1).

Al comma 2 dell'articolo 6, si chiarisce il regime di pubblicità per la **relazione di sostenibilità redatta dalle società madri extra-europee**.

Al comma 3 dello stesso articolo 6, si precisa che, in caso di mancato rispetto degli obblighi di deposito, **si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile**.

La **relazione sulla sostenibilità** delle imprese di paesi terzi, corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 e dell'attestazione di conformità di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, dovrà essere pubblicata con le medesime modalità e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della società figlia ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile.

Nel caso di pubblicazione da parte della succursale, i medesimi documenti sono pubblicati con le stesse modalità degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del Codice civile, e, comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui si riferisce la relazione sulla sostenibilità.

Nei medesimi termini la documentazione dovrà essere pubblicata anche sul sito internet della società figlia o della succursale.

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2022/2464, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dello Schema di decreto di recepimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Relazione illustrativa allo Schema di decreto di recepimento, cliccare QUI.](#)

16. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Dal 1° ottobre 2024 per alcune specifiche materie diventa competente il Tribunale dell'Unione

A partire dal prossimo 1° ottobre la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti **sei specifiche materie**, che **passeranno nella competenza del Tribunale dell'Unione europea**.

Il nuovo articolo 50-ter dello statuto, introdotto dal regolamento, stabilisce che il Tribunale dell'Unione europea è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

- a) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- b) i diritti di accisa;
- c) il codice doganale;
- d) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- e) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;
- f) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Lo prevede il **regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 12 agosto 2024, che ha modificato lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, con la finalità di prevedere una ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali di cui all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nei primi "considerando" del regolamento sono illustrate le motivazioni e gli obiettivi di fondo di questo trasferimento delle competenze dalla Corte di giustizia Ue al Tribunale Ue.

La Corte di giustizia europea, tuttavia, conserva la competenza sulle domande di pronuncia pregiudiziale, che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Considerato il loro carattere "trasversale", infatti, tali questioni restano di competenza esclusiva della Corte di giustizia anche se (solamente) in parte connesse alle materie specifiche sopra menzionate.

Ciò in quanto l'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del TFUE non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale Ue la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche.

Resta fermo, in relazione a ogni questione di interpretazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 267 del TFUE, l'obbligo di presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla sola Corte di giustizia. Ciò è previsto per motivi di certezza del diritto e di celerità, così da evitare che non siano i giudici del rinvio stessi a decidere quale organo giurisdizionale è competente a trattare della domanda di pronuncia pregiudiziale.

In base al combinato disposto dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4 del regolamento, il trasferimento delle questioni al Tribunale Ue sulle materie specifiche **decorre dalle domande di pronuncia pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024**.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla Corte di giustizia dell'Unione europea, cliccare QUI.](#)

17. CONTRIBUTO IVASS - Definite la misura e le modalità di versamento per l'anno 2024

Con **due distinti decreti del 5 e del 6 agosto 2024** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 e n. 188 del 12 agosto 2024, sono state disciplinate, per l'anno 2024, la misura e le modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS):

- a) del **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione**;
- b) del **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione** e del **contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2024**.

In particolare, i decreti stabiliscono - per l'anno 2024 - le misure e le modalità di versamento all'IVASS:

- a) del **contributo dovuto dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione** (imprese con sede legale in Italia e sedi secondarie delle imprese extracomunitarie stabilite in Italia; imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi),
- b) del **contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione** iscritti nel registro unico ed all'elenco annesso al registro (agenti di assicurazione, broker, produttori diretti, banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane, intermediari europei) e
- c) del **contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2024**.

La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli **intermediari di assicurazione e riassicurazione** iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, è indicata all'articolo 1, comma 1 del decreto del 6 agosto 2024.

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2024 (art. 1, comma 2).

Il contributo di vigilanza per l'anno 2024 è versato direttamente all'IVASS in due rate:

- una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente;
- una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio (ovvero nei termini stabiliti dall'Istituto dopo l'emanazione del decreto annuale) (art. 335, comma 5, D.Lgs. n. 209/2005).

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2024, è confermata nella misura di 70,00 euro (art. 2).

LINK:

[Per scaricare il decreto del 5 agosto 2024 relativo alle imprese di assicurazione e riassicurazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il decreto del 6 agosto 2024 relativo agli intermediari di assicurazione e riassicurazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento dal sito dell'IVASS, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) "IL SISTEMA CATASTALE" 2024 – Il punto su dati e servizi disponibili

Pubblicata, sul sito dell'Agenzia delle entrate, l'edizione 2024 del volume "Il Sistema Catastale", dedicato al sistema informativo catastale e cartografico.

La pubblicazione mette a conoscenza dei lettori l'evoluzione del sistema informativo catastale e lo sviluppo dei servizi geotopografici di supporto alle tematiche fiscali nel campo immobiliare e ai più ampi ambiti del diritto civile e del governo e la tutela del territorio per l'intero Paese.

La nuova edizione riporta le più recenti novità di carattere normativo-giuridico e dei documenti di prassi, le informazioni quantitative con i principali dati segnaletici di consistenza degli archivi di catasto terreni e dei fabbricati. La nuova edizione del volume, infine, è stata integrata da una sezione dedicata al sistema catastale tavolare del "Libro fondiario" che vige in Italia nei territori delle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni comuni delle province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno.

LINK:

[Per consultare il testo della pubblicazione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 12 al 19 Agosto 2024)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 5 agosto 2024: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2024 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 agosto 2024: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2024 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per sessione d'esame 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Legge 8 agosto 2024, n. 115: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 84, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 29 luglio 2024: Modifica dell'allegato 1 al decreto 1° settembre 2021 concernente requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 12 al 24 Agosto 2024)

1) Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 aprile 2024 la Commissione del 29 luglio 2024 che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 12 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)